

VERBALE DI ACCORDO

Tra

ANAS S.p.a.

e

FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) e la Rappresentanza aziendale dei dirigenti ANAS

Premesso

- che il CCNL del personale dirigente, stipulato in data 3.01.2006, è scaduto in data 31 dicembre 2008 sia per la parte economica che per la parte normativa;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il CCNL del personale dirigente dell'ANAS S.p.A. ha decorrenza dal 1° gennaio 2009 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2011 sia per la parte economica che per quella normativa, fatto salvo quanto riportato ai successivi punti del presente accordo.
2. Le parti stabiliscono che, a ciascun dirigente in servizio alla data della sottoscrizione del presente accordo venga corrisposto, sulla base delle presenze rilevate dal 1° gennaio 2008, un buono pasto pari ad euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata effettivamente lavorata. Per i dirigenti assunti o nominati, durante il periodo 2008-2009 l'importo sarà corrisposto in base al periodo di effettiva presenza. Detto importo subirà gli adeguamenti migliorativi eventualmente fruiti dal personale non dirigente. La corresponsione dei buoni pasto relativi al periodo dal 01.01.2008 al 31.01.2010 avverrà entro il primo semestre del 2010.
3. Le parti, anche alla luce delle rideterminazioni delle chilometriche stradali statali e dei conseguenti incrementi di competenze compartimentali intervenuti, condividono sulla opportunità di procedere ad una aggregazione delle sedi compartimentali suddivise in livello C e livello D nell'impianto dell'indennità di funzione attraverso la individuazione di un unico livello C, il cui valore complessivo dell'indice generale definito dalla tabella contenuta nell'Allegato A dell'Accordo 31.05.2007 vada da un minimo di 0 ad un massimo di 1,50 p.ti.

[Handwritten signatures]

Al fine di conseguire, inoltre, la necessaria razionalizzazione dell'impianto relativo all'indennità di funzione, le parti hanno condiviso l'opportunità di ridurre a due le classi inserite nella terza fascia dell'impianto relativo all'indennità di funzione (previste nel numero di tre dal citato accordo del 31.05.2007). Il valore complessivo dell'indice generale definito per le due classi viene pertanto determinato come di seguito riportato:

FASCIA III – classe 1 – da 0,51 a 0,75 p.ti;

FASCIA III – classe 2 – da 0 a 0,5 p.ti.


4. In relazione a quanto stabilito al punto precedente, le parti stabiliscono, altresì, che l'indennità di funzione di cui all'art.5 del CCNL stipulato il 16 aprile 2003, e ss.mm. e ii., a decorrere dal 1° gennaio 2010 viene fissata secondo i criteri e valori appresso riportati e sarà erogata a decorrere dal mese di marzo 2010.

Fascia	Classe	importo
I	1	50.000
I	2	47.500
I	3	45.000
I	4	42.000
I	5	39.000
II	1	36.500
II	2	32.500
II	3	28.000
III	1	23.000
III	2	18.000

5. L'art 4, co.1 del CCNL stipulato in data 16 aprile 2003, viene così sostituito:

"A decorrere dalla data del 1 gennaio 2010, al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio nella qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile pari a euro 200,00. Le parti stabiliscono altresì, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2010, di introdurre nella disciplina contrattuale un limite complessivo massimo di dieci scatti di anzianità conseguibili durante il percorso professionale del dirigente aziendale."

6. In merito alla copertura assicurativa sul rischio vita già in essere, disciplinata nell'ambito del vigente CCNL all'art.16,co.5, si conviene sull'opportunità di procedere, alla scadenza dei contratti attualmente in essere, ad una razionalizzazione delle garanzie attualmente



offerte al personale dirigente Anas, attraverso l'introduzione delle due fasce di seguito riportate:

- a. Dirigenti con età fino ai 49 anni – massimale pari a euro 350.000,00
- b. Dirigenti con età pari a 50 anni e superiore – massimale pari a euro 220.000,00

L'efficacia della citata razionalizzazione decorrerà al termine del perfezionamento del necessario iter procedurale di aggiudicazione all'esterno del servizio relativo alla copertura assicurativa in esame.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 si stabilisce di attribuire a titolo di riconoscimento "ad personam", integrativo del trattamento economico individuale, per le posizioni dirigenziali con una retribuzione annua fissa e lorda non superiore a euro 130.000,00 (centotrentamila/00), un importo annuo pari a euro 1.600,00 (milleseicento/00). L'erogazione di tale importo dovrà avvenire unitamente alla retribuzione remunerata nel mese di marzo di ciascun anno successivo all'anno di maturazione, per consentire la corretta valutazione della retribuzione annua fissa e lorda individuale del singolo dirigente. La prima erogazione avverrà pertanto con la retribuzione remunerata nel mese di marzo 2011. L'importo è assorbibile nel caso di superamento della retribuzione annua fissa e lorda sopra richiamata.

8. Per quanto attiene all'anno 2009, le parti stabiliscono di procedere al riconoscimento di un importo forfetario una tantum di una somma pari a euro 1.100,00 (millecento/00). Tale somma è riconosciuta alle posizioni dirigenziali con una retribuzione annua fissa e lorda non superiore a euro 130.000,00 (centotrentamila/00) e riproporzionata in base ai mesi di effettivo servizio prestato dal dirigente nel corso dell'anno 2009. L'importo verrà conferito con la retribuzione remunerata nel mese di marzo 2010 e corrisposto al personale in servizio alla data del presente accordo.

9. L'art. 17, co.4 del CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 viene sostituito come segue con decorrenza 1 gennaio 2009:

"L'azienda, qualora non sia persona offesa del reato e non siano accertati elementi di dolo o colpa grave del dirigente, su sua richiesta favorirà la difesa del dirigente stesso indicando un difensore di fiducia e un perito di parte dei quali avvalersi, ovvero consentendo che il dirigente scelga un legale di fiducia ed un perito di parte suoi fiduciari. In detto secondo caso il legale ed il perito prescelti dal dirigente dovranno essere preventivamente indicati all'Azienda e questi ultimi si uniformeranno, quanto alla richiesta di rimborso, alle medie delle tariffe approvate dai competenti organi."

10. L'art 12, co.1. del CCNL 16.04.2003 viene così sostituito:



"A decorrere dal 1° febbraio 2010, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per un periodo superiore alle 8 ore, che non preveda il pernottamento, spetta un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari ad Euro 80,00 (ottanta/00) ; nel caso in cui la trasferta, per una durata superiore alle 8 ore, renda necessario il pernottamento, al dirigente spetta per l'intera giornata un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari ad Euro 120,00 (centoventi/00)."

Sempre in merito al trattamento economico del dirigente in trasferta le parti convengono altresì sull'opportunità di incrementare ad Euro 85,00 (ottantacinque/00) l'importo giornaliero massimo delle spese documentate per i pasti, cumulabile anche in un'unica soluzione.

11. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente accordo valgono le previsioni di cui al CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 e ss.mm.e ii.

Roma, **3 FEB. 2010**

per l'ANAS S.p.A.

R. Anas
Am

per la FEDERMANAGER

Mano
Roberto
Roberto
Federmanager
Federmanager
Federmanager

NOTA INTEGRATIVA

Per quanto attinente alle somme pervenute in azienda quale corrispettivo per gli incarichi di amministratore/sindaco prestati dai dirigenti Anas presso soggetti terzi, così come disciplinati dalla nota presidenziale prot. 192009-P del 31.12.2009, le parti stabiliscono di procedere entro il mese di marzo 2010 all'attivazione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione dei possibili ambiti di utilizzo di tali importi a favore del personale dirigente Anas, attraverso la formulazione di una apposita disciplina regolamentare. Tra le potenziali aree di utilizzo, le parti stabiliscono che possono essere incluse le potenziali integrazioni future nei trattamenti previdenziali integrativi individuali attualmente previsti.

Alla fine di ogni esercizio, la somma che non avrà trovato un definito impiego sarà ripartita tra il personale dirigente in servizio al 31/12 dell'anno cui tali corrispettivi si riferiscono.

Bianchi
Cattolico
De Luca
G. f.
Am.
G.